

STATUTO

ZENITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale: TORINO TO CORSO FRANCIA 291

Numero REA: TO - 860517

Codice fiscale: 07175390017

Forma giuridica: COOPERATIVA SOCIALE

Indice

Parte 1 - Protocollo del 13-07-2007 - Statuto completo	2
--	---

	norme della società per azioni convertendo le quote di partecipazione in	
	azioni;	
	2) di passare da cooperativa a cui si applicano le norme delle società a	
	responsabilità limitata a cooperativa a cui si applicano le norme sulle società	
	per azioni e quindi adottare, in quanto compatibili, le disposizioni in materia	
	di società per azioni perchè più adeguate alle esigenze ed alle necessità della	
	cooperativa;	
	3) di modificare le norme relative ai requisiti dei soci, all'assemblea dei soci,	
	al funzionamento e all'amministrazione della società;	
	4) di modificare integralmente lo statuto sociale ed adottare un nuovo testo	
	dello statuto sociale per adeguarlo alle nuove esigenze e necessità della	
	cooperativa come segue:	
	"STATUTO	
	della società "ZENITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, OGGETTO	
	DELLA SOCIETA'	
	ARTICOLO 1 - Denominazione - E' costituita una società cooperativa	
	sociale denominata "ZENITH SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE"	
	Alla società si applicano le disposizioni delle leggi speciali sulle	
	Cooperative, del codice civile e le disposizioni in materia di società per	
	azioni in quanto compatibili con la disciplina cooperativistica, le norme della	
	Legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni e le	
	norme delle cooperative sociali ai sensi della Legge 8 novembre 1991 n. 381.	
	La Cooperativa è di diritto un'organizzazione non lucrativa di utilità sociale	
	onlus ai sensi dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.	

	ARTICOLO 2 - Sede - La Cooperativa ha sede legale in Torino	
	all'indirizzo risultante dall'iscrizione presso il competente Ufficio del	
	Registro delle Imprese ai sensi dell'art. 111 ter delle disposizioni di	
	attuazione del codice civile.	
	Spetta all'organo amministrativo deliberare il trasferimento della sede	
	nell'ambito del territorio nazionale nonchè l'istituzione e la soppressione di	
	sedi secondarie, succursali, agenzie ed uffici.	
	ARTICOLO 3 - Durata - La durata della Società è fissata fino al 31	
	(trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), ma potrà essere prorogata o	
	sciolta anticipatamente con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei	
	soci.	
	ARTICOLO 4 - Scopo - La Cooperativa persegue la funzione sociale, lo	
	scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti	
	dall'art. 45 della Costituzione.	
	La cooperativa svolge la propria attività, ai sensi dell'art. 1, lettera a), della	
	legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi a	
	soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla	
	previsione relativa all'oggetto sociale.	
	Conseguentemente, la cooperativa è considerata, indipendentemente dai	
	requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualità	
	prevalente (art. 111-septies disp. att. c.c.) relativamente a tale scopo.	
	La Cooperativa, ha per scopo di perseguire l'interesse della comunità alla	
	promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la	
	gestione di servizi socio sanitari-assistenziali ed educativi, così come	
	previsto dall'art.1 lettera a) della Legge 381/91, attraverso la creazione e	

	gestione di servizi alla persona, intesa come soggetto “parte” di una realtà	
	territoriale.	
	La Cooperativa, senza fini speculativi, si propone di realizzare, anche	
	attraverso convenzioni con enti pubblici locali, interventi di prevenzione	
	cura e riabilitazione attraverso la gestione di servizi Socio Sanitari Educativi	
	rivolti a disabili fisici, psichici e sensoriali, ex degenti di O.P. e soggetti in	
	trattamenti psichiatrici, minori, emarginati od in situazione di rischio,	
	anziani, tossicodipendenti e soggetti sieropositivi, nonchè malati di AIDS in	
	un'ottica di superamento delle istituzioni chiuse, in collaborazione con i	
	servizi sociali e quelli sanitari del territorio in conformità con le direttive	
	delle leggi di riforma e del piano Socio-Sanitario Nazionale e assistenziale	
	regionale e con le linee programmatiche degli Enti Locali, finalizzati al	
	superamento di ogni forma di situazione emarginante, tramite il recupero	
	educativo, lavorativo e sociale dei soggetti predetti, sia attraverso una	
	propria organizzazione che utilizzando una propria struttura.	
	Nel contempo, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono	
	perseguire è quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la	
	prestazione della propria attività lavorativa, continuità di occupazione e le	
	migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la	
	cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o	
	autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi	
	altra forma consenta la legislazione italiana.	
	Le modalità di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono	
	disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3	
	aprile 2001, n. 142	

	I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attività	
	lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto	
	sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che	
	definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci.	
	La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la	
	propria attività caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci	
	cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una	
	remunerazione dell'attività lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto	
	a quelle ottenibili sul mercato.	
	La Cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo	
	mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile,	
	può svolgere la propria attività caratteristica anche con terzi non soci,	
	avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai	
	soci.	
	La Cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attività	
	prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori.	
	Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la società ed i soci sono	
	disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo	
	svolgimento dell'attività mutualistica tra la società ed i soci.	
	ARTICOLO 5 - Oggetto - La cooperativa, con riferimento ai requisiti ed	
	interessi dei soci, si pone le seguenti finalità:	
	- la gestione di un servizio di pronto intervento a favore di situazioni di	
	emergenza in appoggio alle famiglie;	
	- la gestione di centri diurni per la realizzazione degli scopi sociali;	
	- la gestione di servizi di educativa territoriale;	

	- l'assistenza sociale e educativa per soggetti svantaggiati mediante la	
	creazione di case-famiglia, gruppi-appartamento, comunità-alloggio, e ogni	
	altro servizio necessario all'inserimento sociale;	
	- la promozione di iniziative di carattere socio-culturale con strutture idonee	
	a favorire una sempre più autentica presa di coscienza sui problemi	
	dell'emarginazione tramite l'organizzazione di attività sociali, ricreative,	
	culturali;	
	- l'istituzione di soggiorni di vacanza comunitaria, centri estivi, servizi di	
	animazione;	
	- la promozione di rapporti con Enti pubblici e Privati per favorire il	
	raggiungimento degli scopi sociali ed inoltre assicurare lo scambio o fornire	
	informazioni, studi, esperienze;	
	- l'organizzazione di iniziative di formazione, aggiornamento,	
	riqualificazione degli operatori sociali, soci e non, insegnanti e famiglie, con	
	conferenze, corsi, centri di documentazione, convegni, congressi, viaggi di	
	istruzione;	
	- l'istituzione di servizi di mediazione culturale e orientamento per persone	
	immigrate;	
	- l'organizzazione di scambi culturali a livello nazionale e internazionale per	
	la conoscenza dei problemi internazionali;	
	- fornire servizi di attività motorie, psicomotricità, arteterapia, terapie	
	analitiche, ecc.;	
	- avvio di attività artigianali, agricole e commerciali con laboratori di	
	trasformazione per favorire la realizzazione dei progetti di inserimento	
	lavorativo e di formazione professionale;	

	- stimolare e favorire le iniziative dei propri soci per ogni genere di attività	
	attinente allo scopo sociale, rivolte alla creazione di sbocchi occupazionali	
	per i soci stessi;	
	- gestione di strutture propriamente ricreative (esercizi pubblici, circoli,	
	luoghi di ritrovo che permettano la diffusione delle attività della cooperativa	
	ecc.) e turistiche (campeggi, case vacanza, agriturismo, ecc.);	
	- produzione, allestimento e distribuzione di spettacoli teatrali, musicali, di	
	danza, cinematografici e video; iniziative sportive, editoriali e discografiche,	
	mostre, concorsi e convegni.	
	Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà esercitare	
	tutte le attività di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi	
	sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta più	
	convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di Enti pubblici e	
	privati.	
	La cooperativa potrà raccogliere finanziamenti presso i soci ai sensi e nei	
	limiti delle vigenti disposizioni di legge. I crediti derivanti da finanziamenti	
	dei soci alla società non sono produttivi di interessi salvo patto contrario; la	
	società ha inoltre facoltà di raccogliere risparmio tra i soci tramite	
	acquisizione di fondi con obbligo di restituzione, il tutto in ottemperanza	
	alle norme di legge vigenti.	
	La società potrà per il raggiungimento degli scopi sociali:	
	- compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari,	
	mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei	
	confronti del pubblico;	
	- assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti	

	del pubblico, in società, enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da	
	costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento	
	del proprio oggetto sociale;	
	- integrare la propria attività con quella di altre strutture cooperative	
	promuovendo ed aderendo a cooperative, consorzi ed altre organizzazioni	
	frutto dell'Associazionismo Cooperativo;	
	- concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto	
	sociale e senza carattere di professionalità, fidejussioni, avalli ed altre	
	garanzie in genere, anche a favore di terzi	
	- aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies C.C.	
	Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della	
	normativa in tema di intermediazione e di attività riservate agli iscritti a	
	collegi, ordini e albi professionali.	
	Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi	
	dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parità di	
	trattamento nei confronti dei soci.	
	In funzione della qualità e quantità dei rapporti mutualistici la parità di	
	trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.	
	TITOLO II - SOCI	
	ARTICOLO 6 - Numero e requisiti - Il numero dei soci cooperatori è	
	illimitato e comunque non può essere inferiore a quello stabilito dalle leggi	
	che disciplinano l'attività delle società cooperative.	
	Possono essere soci cooperatori tutte le persone fisiche che abbiano	
	compiuto il diciottesimo anno di età, che abbiano una capacità professionale	
	nei settori corrispondenti all'oggetto della cooperativa o che comunque	

	abbiano una capacità effettiva di lavoro, attitudini, competenze e	
	specializzazioni necessarie per collaborare al raggiungimento dei fini sociali	
	con la propria attività lavorativa o professionale.	
	Possono essere ammessi soci cooperatori volontari che prestano la loro	
	opera gratuitamente ai sensi dell'art. 2 delle Legge n. 381/1991. Il numero dei	
	soci volontari non può superare la metà del numero complessivo dei soci. I	
	soci volontari sono iscritti in un'apposita sezione del libro soci.	
	Possono inoltre essere ammessi soci speciali persone fisiche ai sensi dell'art.	
	10) del presente statuto.	
	Possono essere ammessi come soci ai sensi dell'art. 11) della legge 8	
	novembre 1991 n. 381 anche persone giuridiche pubbliche o private nei cui	
	statuti sia previsto il finanziamento e lo sviluppo delle attività della	
	Cooperativa.	
	Ai sensi dell'art. 2527, secondo comma C.C., non possono in ogni caso	
	divenire soci quanti esercitano in proprio imprese in concorrenza con quelle	
	della cooperativa. A tal fine, l'organo amministrativo dovrà valutare i settori	
	ed i mercati economici in cui operano i soci, nonché le loro dimensioni	
	imprenditoriali.	
	L'ammissione a socio è finalizzata allo svolgimento effettivo dello scambio	
	mutualistico ed all'effettiva partecipazione del socio all'attività della	
	Cooperativa; l'ammissione deve essere coerente con la capacità della	
	cooperativa di soddisfare gli interessi dei soci, anche in relazione alle	
	strategie imprenditoriali di medio e lungo periodo.	
	Possono essere ammessi alla cooperativa soci finanziatori persone fisiche o	
	persone giuridiche che intendono apportare capitale necessario per lo	

	svolgimento dell'attività della Cooperativa.	
	ARTICOLO 7 - Domanda - Chi intende diventare socio cooperatore deve	
	presentare domanda all'organo amministrativo indicando:	
	a) nome, cognome o denominazione, luogo e data di nascita, domicilio o	
	sede legale, eventuale indirizzo di posta elettronica cittadina o	
	nazionalità, eventuale numero di iscrizione presso il Registro delle Imprese	
	o altri Registri; se trattasi di persona giuridica gli stessi dati dovranno essere	
	indicati anche con riferimento al rappresentante legale.	
	b) l'indicazione della effettiva attività svolta, della eventuale capacità	
	professionale maturata nei settori di cui all'oggetto della cooperativa, delle	
	specifiche competenze possedute nonché del tipo e delle condizioni	
	dell'ulteriore rapporto di lavoro che intende instaurare in conformità con il	
	presente statuto e con l'apposito regolamento;	
	c) la dichiarazione di sottoscrivere il numero delle azioni nella misura	
	stabilita dall'assemblea dei soci.	
	d) l'impegno a versare le azioni sottoscritte nella misura e con le modalità	
	stabilite nella delibera di ammissione;	
	e) l'impegno a versare l'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea, su	
	proposta del consiglio di amministrazione	
	f) l'impegno a versare l'eventuale tassa di ammissione stabilita dal consiglio	
	di amministrazione	
	g) la dichiarazione di attenersi all'atto costitutivo e allo statuto della società	
	nonché alle delibere già legalmente adottate dagli organi sociali, nonché ai	
	regolamenti interni;	
	h) l'obbligo di prestare il proprio lavoro in cooperativa in relazione al tipo e	

	allo stato dell'attività svolta, nonché la quantità delle prestazioni di lavoro	
	disponibile per la cooperativa stessa	
	i) la dichiarazione di non svolgere attività in concorrenza con quella della	
	cooperativa;	
	l) la dichiarazione se intende essere ammesso alla categoria di cui all'art. 10)	
	del presente statuto	
	Se trattasi di persone giuridiche il consiglio di amministrazione potrà	
	richiedere ulteriore documentazione.	
	Nella domanda di ammissione dei soci volontari di cui all'art. 2, Legge	
	381/1991, dovrà essere inoltre esplicitamente dichiarata la volontarietà del	
	rapporto associativo	
	ARTICOLO 8 - Procedura di ammissione - L'organo amministrativo,	
	accertata l'esistenza dei requisiti richiesti dalla Legge e dal presente statuto e	
	l'inesistenza delle cause di incompatibilità e la rispondenza della domanda al	
	precedente art. 7, delibera in merito alla domanda ai sensi dell'art. 2528 del	
	codice civile assegnando il socio alla categoria ordinaria oppure alla	
	categoria speciale e deve entro 60 (sessanta) giorni motivare la relativa	
	deliberazione di rigetto della domanda di ammissione, comunicandola	
	all'interessato. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta	
	dall'organo amministrativo, chi l'ha proposta può, entro 60 (sessanta) giorni	
	dalla comunicazione del diniego, chiedere che sull'istanza si pronunci	
	l'assemblea, la quale delibera sulle domande non accolte, se non	
	appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva	
	convocazione.	
	A seguito della delibera di ammissione il nuovo socio dovrà provvedere, nei	

	termini e nei modi stabiliti dall'organo amministrativo, ai versamenti di cui	
	alle lettere d), e), f) del precedente articolo.	
	La delibera di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata	
	a cura degli amministratori nel libro soci ai sensi dell'art. 2528 C.C..	
	L'organo amministrativo nella relazione al bilancio illustra le ragioni delle	
	determinazioni assunte con riguardo all'ammissione dei nuovi soci.	
	ARTICOLO 9 - Diritti ed obblighi dei soci cooperatori - I soci	
	cooperatori hanno i diritti patrimoniali ed amministrativi previsti dalla legge.	
	I soci lavoratori, ai sensi dell'art. 1 della legge 3 aprile 2001 n. 142,	
	concorrono alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione degli	
	organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione	
	dell'impresa; partecipano alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle	
	decisioni concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione dei	
	processi produttivi dell'azienda; partecipano al rischio d'impresa, ai risultati	
	economici ed alle decisioni sulla loro destinazione.	
	I soci cooperatori:	
	a) hanno diritto di esaminare i libri sociali e di ottenerne estratti a proprie	
	spese ai sensi degli art. 2422 e 2545 bis del codice civile	
	b) hanno diritto alla parità di trattamento sulla base delle condizioni previste	
	dalle leggi vigenti e dal presente statuto per la categoria di socio di	
	appartenenza.	
	I soci cooperatori sono obbligati:	
	a) al versamento delle azioni sottoscritte, nel rispetto dei limiti di legge	
	b) al versamento dell'eventuale sovrapprezzo deliberato dall'assemblea	
	c) al versamento della tassa di ammissione eventualmente stabilita dal	

	consiglio di amministrazione	
	d) all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni	
	legalmente adottate dagli organi sociali.	
	I soci lavoratori, inoltre:	
	a) mettono a disposizione le loro capacità professionali anche in relazione al	
	tipo ed allo stato dell'attività svolta;	
	b) contribuiscono all'attività della cooperativa a seconda della necessità e, in	
	particolare prestano il proprio lavoro in relazione alla natura del rapporto	
	sociale e di lavoro, nonché in relazione alla quantità delle prestazioni di	
	lavoro disponibili nella cooperativa stessa, come previsto dall'ulteriore	
	rapporto instaurato e ferme restando le esigenze della cooperativa.	
	Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci e l'indirizzo email	
	è quello risultante dall'ultima comunicazione fatta dal socio stesso alla	
	cooperativa. La variazione del domicilio del socio o del suo indirizzo email	
	ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione da parte della cooperativa della	
	comunicazione fatta con lettera raccomandata da parte del socio.	
	I soci cooperatori partecipano alla vita sociale e cooperano all'attuazione	
	dello scambio mutualistico ed all'incremento dell'attività sociale.	
	ARTICOLO 10 - Soci speciali - L'organo amministrativo, tenuto conto di	
	quanto indicato nella domanda di ammissione, ammette i nuovi soci	
	cooperatori nella speciale categoria dei soci di cui al terzo comma dell'art.	
	2527 c.c..	
	Tale categoria è istituita in ragione dell'interesse:	
	a) alla loro formazione professionale,	
	e/o	

	b) al loro inserimento nell'impresa	
	I soci iscritti nella categoria speciale non possono in ogni caso superare un	
	terzo del numero totale dei soci cooperatori.	
	L'organo amministrativo può ammettere alla categoria dei soci speciali:	
	- nel caso di cui al punto a): coloro che devono completare o integrare la loro	
	formazione professionale in ragione del perseguimento degli scopi sociali ed	
	economici, in coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della	
	cooperativa;	
	- nel caso di cui al punto b): coloro che sono in grado di concorrere, ancorchè	
	parzialmente, al raggiungimento degli scopi sociali ed economici, in	
	coerenza con le strategie di medio e lungo periodo della cooperativa.	
	La delibera di ammissione dell'organo amministrativo, in conformità con	
	quanto previsto da apposito regolamento, stabilisce almeno:	
	- la durata del periodo di formazione o di inserimento del socio speciale che	
	non può comunque superare il limite di cinque anni;	
	- i criteri e le modalità attraverso i quali si articolano le fasi di formazione	
	professionale o di inserimento nell'assetto produttivo della cooperativa.	
	Ai soci speciali può essere erogato il ristorno anche in misura inferiore ai	
	soci ordinari, in relazione ai costi di formazione professionale o di	
	inserimento nell'impresa cooperativa. Ai soci speciali non spetta comunque	
	l'attribuzione dei ristorni nelle forme di aumento del capitale sociale.	
	I soci speciali hanno diritto di partecipare alle assemblee ed esercitano il	
	diritto di voto solamente in occasione delle assemblee convocate per	
	l'approvazione del bilancio; non possono rappresentare in assemblea altri	
	soci, non possono essere eletti amministratori e non possono esercitare i	

	diritti previsti dall'art. 2545 bis C.C.	
	I soci speciali devono adempiere ai doveri inerenti la formazione	
	professionale, conseguendo i livelli qualitativi prestabiliti dalla cooperativa,	
	ovvero devono rispettare gli impegni di partecipazione all'attività economica	
	della cooperativa, finalizzati al proprio inserimento nell'organizzazione	
	aziendale ed hanno i doveri previsti per i soci cooperatori ordinari in quanto	
	compatibili.	
	I soci speciali possono recedere nei casi previsti dalla legge e dal presente	
	statuto. Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale e il	
	rapporto mutualistico dalla comunicazione del provvedimento di	
	accoglimento della domanda.	
	I soci speciali possono essere esclusi, anche prima della data di scadenza del	
	periodo di formazione od inserimento, nei casi previsti dalla legge e dal	
	presente statuto, ed inoltre per evidente inidoneità manifestatasi durante il	
	periodo di formazione o inserimento.	
	In caso di mancato rispetto dei suddetti livelli o dell'apposito regolamento,	
	l'organo amministrativo può deliberare il provvedimento di esclusione nei	
	confronti del socio speciale secondo i termini e le modalità previste dal	
	presente statuto	
	Alla data di scadenza del periodo di formazione od inserimento, il socio	
	speciale è ammesso a godere i diritti che spettano agli altri soci cooperatori a	
	condizione che, come previsto dal regolamento e dalla delibera di	
	ammissione, egli abbia rispettato i doveri di cui innanzi. In tal caso, l'organo	
	amministrativo deve comunicare la delibera di ammissione in qualità di socio	
	ordinario all'interessato, secondo le modalità e con gli effetti previsti dal	

	presente statuto	
	Per ogni altro aspetto di disciplina dei soci speciali si applica, in quanto	
	compatibile, la disciplina prevista per i soci ordinari.	
	ARTICOLO 11 - Scioglimento del rapporto sociale - La qualità di socio	
	cooperatore si perde per recesso, esclusione e per causa di morte o nel caso	
	di persona giuridica per estinzione.	
	ARTICOLO 12 - Recesso - Oltre che nei casi previsti dalla legge, può	
	recedere il socio:	
	A)- che abbia perduto i requisiti per l'ammissione;	
	B)- che non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi	
	sociali	
	C)- il cui rapporto di lavoro subordinato, autonomo o di altra natura, sia	
	cessato per qualsiasi motivo	
	Il recesso è ammesso per i soci in regola con gli impegni sociali e con i	
	pagamenti dovuti a qualunque titolo alla società e deve essere motivato.	
	Spetta all'organo amministrativo constatare la sussistenza dei motivi che	
	legittimano il recesso.	
	Modalità ed effetti del recesso sono regolati dall'art. 2532 C.C..	
	Il recesso non può essere parziale.	
	La dichiarazione di recesso deve essere comunicata alla cooperativa con	
	lettera raccomandata con avviso di ricevimento.	
	In caso di recesso, il rapporto mutualistico si risolve a far data dalla	
	comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.	
	ARTICOLO 13 - Esclusione - L'esclusione è deliberata dall'organo	
	amministrativo, oltre che nei casi previsti dalla legge, nei confronti del socio	

	cooperatore:	
	a) che perda i requisiti per l'ammissione alla cooperativa;	
	b) che non sia più in condizione di svolgere l'attività lavorativa dedotta nel	
	contratto sociale;	
	c) che non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti	
	sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali, con	
	inadempimenti che non consentano la prosecuzione del rapporto;	
	d) che, senza giustificato motivo, si renda moroso nel versamento delle	
	azioni sociali sottoscritte o nei pagamenti di eventuali debiti contratti ad altro	
	titolo verso la società;	
	e) che svolga in proprio imprese in concorrenza con quelle della società	
	f) nei cui riguardi sia stata avviata una procedura fallimentare o una qualsiasi	
	procedura concorsuale	
	g) che, ai sensi dell'art. 2043 del codice civile, cagioni alla Cooperativa con	
	fatti dolosi o colposi un danno ingiusto;	
	h) che venga condannato con sentenza penale irrevocabile per reati che	
	importino l'interdizione anche temporanea dai pubblici uffici, nonché per	
	reati contro la persona e il patrimonio;	
	i) che abbia subito un provvedimento di licenziamento per giustificato	
	motivo oggettivo nell'ambito delle fattispecie disciplinate da norme di legge	
	ai fini dell'erogazione di strumenti pubblici a sostegno del reddito dei	
	lavoratori (si tratta dell'indennità di mobilità e di disoccupazione speciale)	
	l) che nell'esecuzione del rapporto di lavoro subordinato subisca un	
	provvedimento di licenziamento per motivi disciplinari, per giusta causa o	
	giustificato motivo soggettivo	

	m) il cui ulteriore rapporto di lavoro non subordinato sia stato risolto dalla cooperativa per inadempimento	
	n) per mutuo consenso	
	o) per inadempimento contrattuale	
	Ricorrendo una delle suddette cause, l'esclusione è deliberata dall'Organo amministrativo, il quale ne dà immediata comunicazione al socio escluso; quest'ultimo può proporre opposizione all'Arbitro previsto dal presente statuto entro sessanta giorni dalla suddetta comunicazione.	
	L'esclusione produce effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione della relativa deliberazione; l'organo amministrativo è obbligato ad annotare tempestivamente l'avvenuta esclusione, una volta che questa sia divenuta efficace, nel libro soci.	
	L'esclusione determina, altresì, lo scioglimento dei rapporti mutualistici pendenti.	
	ARTICOLO 14 - Morte - In caso di morte del socio cooperatore gli eredi conseguono il diritto al rimborso delle azioni da lui effettivamente versate ed eventualmente attribuite nonché al pagamento dei dividendi maturati, nella misura e con le modalità previste nel successivo articolo 15)	
	Gli eredi del socio cooperatore deceduto dovranno presentare, unitamente alla richiesta di liquidazione delle azioni, atto notorio dal quale risulti chi sono gli aventi diritto e la nomina di un unico delegato alla riscossione.	
	ARTICOLO 15 - Rimborso delle azioni - I soci cooperatori receduti ed esclusi e gli eredi o i legatari del socio defunto hanno diritto al rimborso delle azioni di capitale sociale effettivamente versate ed eventualmente rivalutate mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della	

	legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies	
	del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno.	
	La liquidazione non comprende il sovrapprezzo.	
	La liquidazione delle quote sociali avrà luogo, ai sensi dell'art. 2535 del	
	codice civile, sulla base del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento	
	del rapporto sociale diventa operante, limitatamente al socio, e comunque in	
	misura mai superiore all'importo effettivamente versato ed eventualmente	
	rivalutato mediante aumento gratuito entro i limiti previsti dall'art. 7 della	
	legge n. 59/1992, ed eventualmente aumentato ai sensi dell'art. 2545 sexies	
	del codice civile mediante l'utilizzo di somme dovute a titolo di ristorno,	
	salvo il diritto di ritenzione spettante alla Cooperativa fino alla concorrenza	
	di ogni eventuale credito.	
	Il pagamento deve essere effettuato entro centottanta giorni	
	dall'approvazione del precitato bilancio e potrà essere corrisposto in più	
	rate nel caso ed in osservanza dell'articolo 2535 del codice civile	
	relativamente alle azioni assegnate a titolo di ripartizione di ristorni (ai sensi	
	dell'art. 2545 sexies C.C.). In tal caso l'organo amministrativo potrà, a suo	
	insindacabile giudizio, dilazionare il rimborso fino a 5 (cinque) anni	
	dall'approvazione del suddetto bilancio, in più rate, con la corresponsione	
	dei relativi interessi legali.	
	Le azioni per le quali non sarà chiesto il rimborso nel termine di cinque anni	
	dalla perdita della qualità di socio saranno devolute, con delibera dell'organo	
	amministrativo, a riserva straordinaria.	
	Il socio che cessa di far parte della Cooperativa è responsabile verso la	
	società e verso i terzi secondo le prescrizioni dell'articolo 2536 del Codice	

	Civile.	
	ARTICOLO 16 - Azioni e trasferimento delle azioni - Le azioni sono	
	sempre nominative.	
	Le azioni non possono essere cedute dai soci cooperatori e non possono	
	essere sottoposte a pegno o vincolo di qualsiasi natura, se la cessione non è	
	autorizzata dall'organo amministrativo e si applica l'art. 2530 del codice	
	civile.	
	Le azioni dei soci cooperatori non vengono emesse ai sensi dell'art. 2346	
	C.C. e la cooperativa rilascia ai soci apposita dichiarazione attestante il	
	numero delle azioni sottoscritte.	
	ARTICOLO 17 - SOCI FINANZIATORI	
	Soci finanziatori e strumenti finanziari partecipativi	
	La cooperativa può emettere, con deliberazione dell'assemblea straordinaria,	
	strumenti finanziari partecipativi, che attribuiscono ai relativi sottoscrittori,	
	persone fisiche o giuridiche, la qualifica di soci finanziatori.	
	La categoria di soci finanziatori è iscritta in una separata sezione del libro	
	soci.	
	Salvo quanto espressamente stabilito nel presente titolo, ai soci finanziatori	
	non si applicano le disposizioni del presente statuto che si riferiscano	
	specificamente ai soci cooperatori. Si applicano invece ad essi le disposizioni	
	che disciplinano i diritti ed i doveri degli azionisti nella società per azioni, in	
	quanto compatibili.	
	Si applicano ai soci finanziatori le disposizioni contenute negli articoli 2521,	
	2521, comma 3, nn. 1 e 6, 2527, 2528, 2539, 2540, 2545-bis, 2545-ter,	
	2545-quinquies, commi 2 e seguenti del codice civile. Non si applicano	

	invece ai soci finanziatori le previsioni degli articoli 2512 e 2513 C.C., 2520,	
	comma 2, 2521, comma 3 e ultimo comma, 2522, 2524, comma 2, 2525,	
	2527, 2528, 2530, 2531, 2532, 2533, 2534, 2538, comma 4, 2545 sexies del	
	codice civile	
	Conferimenti dei soci finanziatori	
	I soci finanziatori possono effettuare, in conformità a quanto previsto nella	
	delibera di emissione delle relative azioni, conferimenti in denaro, in natura,	
	di crediti ed ogni altro conferimento previsto dalle disposizioni in materia di	
	società per azioni, secondo la disciplina ivi prevista agli articoli 2342 C.C. e	
	seguenti. Non possono formare oggetto di conferimento le prestazioni d'opera	
	o di servizi.	
	I conferimenti dei soci finanziatori sono imputati ad apposita sezione del	
	capitale sociale; non esiste tuttavia alcuno specifico vincolo di destinazione	
	sul relativo ammontare, salve le disposizioni di legge che disciplinano il	
	capitale in generale.	
	In caso di conferimento in denaro, i versamenti sulle azioni sottoscritte dai	
	soci finanziatori devono essere effettuati, quanto al venticinque per cento,	
	all'atto della sottoscrizione unitamente all'intero sovrapprezzo, secondo le	
	norme dettate in tema di società per azioni; e quanto alla rimanenza, nel	
	termine stabilito dall'Organo Amministrativo	
	Caratteristiche ed emissione delle azioni dei soci finanziatori	
	Le partecipazioni dei soci finanziatori sono rappresentate da azioni	
	nominative trasferibili del valore nominale di Euro 50,00 (cinquanta virgola	
	zero zero) ciascuna, disciplinate dalle disposizioni in tema di società per	
	azioni (articoli 2346 e seguenti del codice civile).	

	Le azioni dei soci finanziatori non sono rappresentate da titoli azionari; la	
	società non dovrà quindi emettere i relativi titoli, in espressa deroga all'art.	
	2346, comma 1, del codice civile. Gli amministratori rilasciano a ciascun	
	socio finanziatore apposito certificato, attestante il numero di azioni dallo	
	stesso sottoscritte.	
	Non si applicano ai soci finanziatori i limiti minimi e massimi previsti	
	dall'art. 2525 del codice civile.	
	Le azioni dei soci finanziatori possono essere sottoposte a pegno, a	
	sequestro, o vincolate a garanzia di debiti del socio finanziatore nei confronti	
	di terzi, e possono costituire oggetto di azione esecutiva da parte dei creditori	
	particolari dei soci finanziatori medesimi. Le stesse possono formare oggetto	
	di diritti di usufrutto.	
	L'emissione delle azioni destinate ai soci finanziatori è di competenza	
	dell'assemblea straordinaria; si applicano gli articoli 2438 e seguenti del	
	codice civile.	
	Non si applica ai soci finanziatori la disciplina dell'ammissione prevista	
	dall'art. 2528C.C.	
	In caso di emissione di azioni destinate a soci finanziatori, spetta a tutti i	
	soci, ivi compresi i soci cooperatori, il diritto di opzione sulle medesime, in	
	conformità alla disciplina prevista in materia di società per azioni ed in	
	proporzione al valore nominale delle partecipazioni già possedute; tuttavia	
	l'assemblea straordinaria che delibera l'emissione può, su proposta motivata	
	degli amministratori, escludere o limitare tale diritto di opzione secondo la	
	disciplina delle società per azioni. Sono inoltre fatti salvi, con riferimento ai	
	soci cooperatori, i limiti di cui all'art. 2514, comma 1, lettera b), del codice	

	civile. La medesima deliberazione dell'assemblea straordinaria stabilisce i	
	compiti degli amministratori ai fini del collocamento delle azioni emesse.	
	Diritti patrimoniali dei soci finanziatori	
	Le azioni dei soci finanziatori sono privilegiate nella ripartizione degli utili;	
	ad esse spetta un dividendo pari a due punti percentuali in più rispetto al	
	limite massimo previsto per i dividendi attribuibili ai soci cooperatori, nel	
	rispetto delle disposizioni di legge e del presente statuto riguardanti le	
	cooperative a mutualità prevalente.	
	Nel caso in cui l'assemblea deliberi di non distribuire utili ai soci cooperatori,	
	ai soci finanziatori spetta comunque - nella misura in cui la distribuzione di	
	dividendi sia possibile per legge - un dividendo pari alla remunerazione dei	
	buoni postali fruttiferi, aumentato di 4,5 (quattro virgola cinque) punti in	
	relazione al capitale effettivamente versato.	
	Diritti amministrativi dei soci finanziatori	
	Ogni socio finanziatore ha un voto qualunque sia il numero delle azioni	
	sottoscritte.	
	Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione	
	al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di	
	voto. I soci finanziatori esercitano il proprio diritto di voto nell'assemblea	
	generale, nella quale è peraltro effettuata, a seguito della discussione	
	generale a cui partecipano tutti i soci, una votazione separata dedicata ai soci	
	finanziatori medesimi.	
	Ricorrendo i presupposti di cui all'art. 2376 del codice civile, i soci	
	finanziatori esercitano il diritto di voto nell'assemblea speciale.	
	I soci finanziatori deliberano in apposita assemblea speciale ai sensi	

	dell'articolo 2376 del codice civile sulle approvazioni delle deliberazioni	
	dell'assemblea della cooperativa che pregiudicano i diritti della categoria. In	
	tali casi non è però necessaria la nomina di un rappresentante comune.	
	La deliberazione dell'assemblea generale non produce alcun effetto fino	
	all'avvenuta approvazione da parte dell'assemblea speciale.	
	In ogni singola assemblea generale, ai soci finanziatori spetta comunque un	
	numero complessivo di voti non superiore ad un terzo dei voti spettanti	
	all'insieme dei soci presenti o rappresentati nella medesima assemblea (art.	
	2526, comma 2, c.c.). Ove venga superato tale limite, i voti dei soci	
	finanziatori saranno ridotti in proporzione entro la misura consentita; a tal	
	fine verrà applicato, al voto di ciascun socio finanziatore, un coefficiente	
	correttivo determinato dal rapporto tra il numero massimo dei voti consentito	
	a tutti i soci finanziatori ed il numero di voti da essi effettivamente espressi,	
	con la precisazione che, all'esito di tale operazione, il voto del socio	
	finanziatore può avere anche un valore frazionario inferiore all'unità.	
	Ai fini di cui sopra, il voto dei soci astenuti e quello dei soci presenti ma non	
	ammessi al voto, non concorre a formare il quorum su cui calcolare la	
	maggioranza di un terzo.	
	I soci finanziatori possono essere nominati amministratori della cooperativa;	
	la maggioranza degli amministratori deve essere comunque composta da	
	soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542 c.c..	
	Trasferimento delle azioni dei soci finanziatori	
	In caso di trasferimento per atto tra vivi delle partecipazioni azionarie dei	
	soci finanziatori, è richiesto il gradimento degli amministratori alla cessione.	
	A tal fine, il socio finanziatore dovrà comunicare all'organo amministrativo,	

	mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, la propria	
	intenzione di alienare, le generalità del cessionario, l'eventuale somma	
	richiesta come prezzo e le modalità di pagamento. L'organo amministrativo	
	decide entro trenta giorni sul gradimento. Qualora quest'ultimo venga negato,	
	ove si tratti di trasferimento a titolo oneroso l'organo amministrativo dovrà	
	indicare un altro acquirente gradito, che sia disposto a stipulare l'atto di	
	acquisto delle azioni entro trenta giorni dalla data della deliberazione; in	
	manca, ovvero ove si tratti di acquirente a titolo gratuito, al socio	
	finanziatore che intenda alienare le azioni spetta il diritto di recedere dalla	
	società.	
	Qualora, comunque, entro trenta giorni dalla comunicazione della richiesta di	
	gradimento il socio finanziatore non riceva alcuna risposta, lo stesso sarà	
	libero di cedere le proprie azioni a chiunque.	
	In caso di trasferimento delle partecipazioni azionarie senza l'osservanza di	
	quanto sopra prescritto, l'acquirente non potrà essere iscritto nel libro soci.	
	Recesso dei soci finanziatori	
	I soci finanziatori hanno diritto di recedere dalla società nei soli casi previsti	
	dagli articoli 2437 e seguenti del codice civile.	
	Per le modalità ed i termini relativi all'esercizio del recesso, e per la	
	liquidazione delle azioni si applicano gli articoli 2437-bis e seguenti del	
	codice civile, con esclusione quindi dell'applicazione dell'art. 2532; precisato	
	che il recesso si intende esercitato il giorno in cui la comunicazione è	
	prevenuta all'organo amministrativo con lettera raccomandata con avviso di	
	ricevimento.	
	Dell'esercizio del diritto di recesso deve essere fatta annotazione nel libro	

	soci, a cura dell'organo amministrativo, nel più breve tempo possibile, e	
	comunque entro trenta giorni dalla data in cui lo stesso produce i propri	
	effetti.	
	Successione per causa di morte del socio finanziatore	
	Le partecipazioni azionarie dei soci finanziatori sono liberamente trasferibili	
	per successione a causa di morte.	
	In caso di trasferimento per causa di morte ad una pluralità di soggetti, i	
	diritti relativi dovranno essere esercitati da un rappresentante comune; si	
	applica l'articolo 2347 del codice civile.	
	La società procede all'iscrizione del trasferimento per causa di morte nel libro	
	soci su presentazione del certificato di morte, di copia dell'eventuale	
	testamento e di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante	
	la qualità di erede o legatario delle azioni; detti documenti sono conservati	
	dalla società.	
	TITOLO III - PATRIMONIO E BILANCIO	
	ARTICOLO 18 - Patrimonio - Il patrimonio della Società è costituito:	
	a) dal capitale sociale variabile formato:	
	- da un numero illimitato di azioni nominative dei soci cooperatori, ciascuna	
	del valore nominale di euro 50,00 (cinquanta virgola zero zero) . Le azioni	
	complessivamente detenute da ciascun socio non possono essere superiori ai	
	limiti di legge;	
	- da una frazione fissa di esso costituita:	
	1) dalle azioni dei soci finanziatori del valore nominale di Euro 50,00	
	(cinquanta virgola zero zero) ciascuna;	
	b) dalla riserva legale;	

	c) dall'eventuale riserva da sovrapprezzo azioni	
	d) dagli altri fondi e riserve eventualmente previste dalla legge o	
	eventualmente costituite dall'assemblea.	
	Le riserve sono indivisibili ai sensi e per gli effetti dell'art. 2545 ter C.C. e	
	non possono essere distribuite tra i soci durante la vita della cooperativa nè	
	all'atto del suo scioglimento.	
	Per le obbligazioni sociali, ai sensi dell'art. 2518 del codice civile, risponde	
	solo la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti	
	delle azioni sottoscritte.	
	Il patrimonio di cui sopra deve essere destinato unicamente al	
	raggiungimento degli scopi sociali.	
	Il capitale sociale può essere aumentato anche mediante conferimento di	
	beni in natura e/o crediti; si applicano le previsioni dell'art. 2343 del Codice	
	Civile.	
	ARTICOLO 19 - Bilancio - L'esercizio sociale si chiude al 31 (trentuno)	
	dicembre di ogni anno. Alla fine di ogni esercizio sociale l'organo	
	amministrativo provvede alla redazione del bilancio con il conto economico	
	e la nota integrativa da compilarsi con criteri di oculata prudenza ed	
	applicando le norme legali e tributarie. Le relazioni al bilancio dell'organo	
	amministrativo e dei sindaci, se nominati, debbono indicare	
	specificatamente i criteri seguiti nella gestione sociale per il conseguimento	
	dello scopo mutualistico ai sensi dell'art. 2545 del codice civile.	
	ARTICOLO 20 - Utili - In considerazione degli scopi societari che	
	escludono ogni fine speculativo di lucro, l'Assemblea che approva il	
	bilancio delibera sulla ripartizione dei ristorni nel rispetto dei limiti e delle	

	modalità previste dal successivo art. 21 e del Regolamento Interno e sulla	
	distribuzione degli utili annuali destinandoli:	
	a) una quota a riserva legale, almeno nella misura prevista dalla legge;	
	b) una quota al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della	
	cooperazione nella misura prevista dalla legge;	
	c) a rivalutazione gratuita del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni	
	previsti dalla legge;	
	d) a ripartizione dei ristorni	
	e) alla distribuzione dei dividendi ai soci finanziatori e nei limiti stabiliti	
	dalla legge e dal presente statuto;	
	f) ai soci operatori in forma di dividendo nei limiti stabiliti dalla legge e	
	dal presente statuto;	
	g) ad ogni altro fondo costituito dall'assemblea e/o previsto per legge	
	ARTICOLO 21 - Ristorni - Qualora i risultati economici di esercizio lo	
	consentano, l'assemblea dei soci che approva il bilancio può destinare a	
	favore dei soci operatori trattamenti economici ulteriori a titolo di	
	ristorno, nel rispetto e nei limiti delle vigenti leggi in materia, mediante	
	erogazione diretta o mediante aumento gratuito del numero di azioni	
	sottoscritte e versate e con l'emissione di nuove azioni.	
	La ripartizione del ristorno ai singoli soci, dovrà in ogni caso essere	
	effettuata in proporzione alla quantità e qualità degli scambi mutualistici	
	intercorrenti fra la Cooperativa ed il socio stesso, secondo quanto previsto in	
	apposito regolamento e comunque tenendo conto di uno o più dei seguenti	
	elementi:	
	a) le ore lavorate ovvero retribuite nel corso dell'anno;	

	b) la qualifica/professionalità;	
	c) i compensi erogati;	
	d) il tempo di permanenza nella società;	
	e) la tipologia del rapporto di lavoro.	
	TITOLO IV - REQUISITI DI MUTUALITA' PREVALENTE	
	ARTICOLO 22 - In conformità dell'art. 2514 C.C.:	
	- E' vietata la distribuzione di dividendi ai soci cooperatori in misura	
	superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi aumentato di due	
	punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato.	
	- E' vietato remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai	
	soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo	
	previsto per i dividendi.	
	- E' vietato distribuire riserve tra i soci cooperatori.	
	In caso di scioglimento della cooperativa è obbligatoria la devoluzione	
	dell'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i	
	dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione	
	dello sviluppo e della cooperazione di cui alla legge 31 gennaio 1992,	
	numero 59.	
	Tali clausole relative ai requisiti della mutualità prevalente sono inderogabili	
	e devono essere di fatto osservate, qualora la cooperativa intenda mantenere	
	la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente.	
	TITOLO V - ORGANI SOCIALI: FUNZIONAMENTI E POTERI	
	ARTICOLO 23 - Sono organi della società:	
	- l'Assemblea dei Soci;	
	- il Consiglio di Amministrazione o l'Amministratore Unico;	

	- il Collegio Sindacale (se nominato)	
	ARTICOLO 24 - Assemblea dei soci - L'Assemblea è costituita dai soci	
	L'Assemblea è convocata dall'organo amministrativo ogni qualvolta lo	
	ritenga opportuno o quando con le limitazioni di cui all'art.2367 ultimo	
	comma del codice civile ne sia stata fatta richiesta per iscritto, con	
	indicazione delle materie da trattare, da almeno un decimo dei soci. In	
	questo ultimo caso gli amministratori devono convocare l'assemblea senza	
	ritardo.	
	L'assemblea può anche essere convocata dal Collegio Sindacale nel caso	
	previsto dall'art. 2406 C.C.	
	L'Assemblea è ordinaria o straordinaria a sensi di legge.	
	ARTICOLO 25 - Convocazione assemblee - L'assemblea deve essere	
	convocata dall'organo amministrativo presso la sede sociale, ovvero in altro	
	luogo, purchè in Italia.	
	L'Assemblea è convocata con avviso che dovrà essere affisso sia nei locali	
	della sede legale e delle eventuali sedi amministrative secondarie della	
	società e sia comunicato ai soci nel domicilio risultante dal libro dei soci con	
	qualsiasi mezzo che garantisca la prova dell'avvenuto ricevimento (lettera	
	raccomandata A.R., lettera raccomandata a mano con firma di ricevuta, fax,	
	telefax, posta elettronica, ecc.) o mediante raccomandata a mano consegnata	
	ai soci con firma di ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.	
	Nell'avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, l'ora ed il	
	luogo dell'adunanza, nonché l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di	
	convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda	
	convocazione, che non può avere luogo lo stesso giorno fissato per la prima	

	convocazione.	
	In mancanza di formale convocazione, l'Assemblea si reputa regolarmente	
	costituita in forma totalitaria quando siano presenti o rappresentati tutti i	
	soci aventi diritto di voto e ad essa partecipi la maggioranza dei componenti	
	dell'organo amministrativo e di controllo. Tuttavia, in tale ipotesi, ciascuno	
	dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non	
	si ritenga sufficientemente informato.	
	Nell'ipotesi di cui sopra dovrà essere data tempestiva comunicazione delle	
	deliberazioni assunte ai componenti dell'organo amministrativo e di	
	controllo non presenti.	
	L'assemblea ordinaria per l'approvazione del bilancio deve essere convocata	
	almeno una volta all'anno, entro centoventi giorni dalla chiusura	
	dell'esercizio sociale; è fatta salva la convocazione entro centottanta giorni	
	nei limiti ed alle condizioni previsti dal secondo comma dell'art. 2364 del	
	codice civile.	
	ARTICOLO 26 - Costituzione assemblee - L'Assemblea, tanto in sede	
	ordinaria che straordinaria, è presieduta dall'Amministratore Unico o dal	
	Presidente del Consiglio di Amministrazione e, in caso di sua assenza o	
	impedimento, dal Vice Presidente o, in mancanza, da soggetto designato	
	dall'assemblea stessa con il voto della maggioranza dei presenti.	
	L'Assemblea nomina un segretario.	
	Le deliberazioni devono risultare da verbale sottoscritto dal Presidente	
	dell'Assemblea e dal segretario.	
	Il Presidente dell'Assemblea verifica la regolarità della costituzione, accerta	
	l'identità e la legittimazione dei presenti, regola il suo svolgimento ed	

	accerta i risultati delle votazioni ai sensi dell'art. 2371 C.C.	
	Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto dal	
	notaio.	
	ARTICOLO 27 - Quorum costitutivi e deliberativi - In prima	
	convocazione l'Assemblea sia ordinaria che straordinaria è validamente	
	costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno dei voti	
	spettanti ai soci aventi diritto al voto e delibera il voto favorevole dei due	
	terzi dei voti presenti o rappresentati.	
	In seconda convocazione l'Assemblea, sia ordinaria che straordinaria, è	
	validamente costituita qualunque sia il numero dei voti spettanti ai soci	
	presenti o rappresentati aventi diritto al voto e delibera il voto favorevole dei	
	due terzi dei voti presenti o rappresentati	
	Sono fatte salve eventuali diverse e più elevate maggioranze richieste	
	inderogabilmente dalla legge e dal presente statuto.	
	Nelle votazioni si procederà per alzata di mano comunque con voto palese.	
	ARTICOLO 28 - Diritto di voto - Hanno diritto di voto in assemblea i soci	
	iscritti da almeno 90 (novanta) giorni nel Libro Soci.	
	Ogni socio cooperatore persona fisica ha diritto ad un voto, qualunque sia il	
	numero delle azioni sottoscritte.	
	Ogni socio persona giuridica ha diritto ad un voto, qualunque sia il numero	
	delle azioni sottoscritte.	
	Ogni socio finanziatore ha diritto ad un voto qualunque sia il numero delle	
	azioni sottoscritte	
	Relativamente agli strumenti finanziari partecipativi offerti in sottoscrizione	
	al socio cooperatore, o comunque dallo stesso posseduti, non spetta diritto di	

	voto.	
	I voti complessivamente attribuiti ai soci finanziatori non devono superare il	
	terzo dei voti spettanti all'insieme dei soci presenti o rappresentati in	
	ciascuna assemblea. Qualora, per qualunque motivo, si superi tale limite, i	
	voti dei soci finanziatori saranno ricondotti automaticamente entro la misura	
	consentita, applicando un coefficiente correttivo determinato dal rapporto	
	tra il numero massimo dei voti ad essi attribuibili per legge e il numero di	
	voti da essi portato.	
	Il socio può farsi rappresentare mediante delega scritta da altro socio non	
	amministratore o sindaco della società e con i limiti di cui all'art. 2372 del	
	codice civile. Ogni socio non può avere più di due deleghe ai sensi dell'art.	
	2539 del codice civile.	
	Le deleghe debbono essere menzionate nel verbale dell'assemblea e	
	conservate tra gli atti sociali.	
	Per i soci speciali si applica l'art. 10) del presente statuto.	
	ARTICOLO 29 - Assemblea ordinaria - All'Assemblea ordinaria è	
	inderogabilmente attribuito il potere di:	
	- approvare il bilancio consuntivo dell'esercizio sociale ed eventualmente il	
	bilancio preventivo;	
	- deliberare sulla destinazione degli eventuali utili e sulla copertura delle	
	perdite;	
	- deliberare sulla determinazione del sovrapprezzo	
	- procedere alla nomina e revoca degli organi sociali;	
	- deliberare il compenso da corrisondersi agli Amministratori per la loro	
	attività collegiale e determinare il compenso dei sindaci e del revisore;	

	- deliberare sulla responsabilità degli amministratori, dei sindaci e del	
	revisore;	
	- deliberare sulla destinazione dei fondi eventualmente accantonati per fini	
	di mutualità;	
	- deliberare sull'eventuale erogazione di ristorni;	
	- deliberare, all'occorrenza, un piano di crisi aziendale, con le relative forme	
	d'apporto, anche economico, da parte dei soci lavoratori ai fini della	
	soluzione della crisi	
	- deliberare sulle domande di ammissione non accolte dal Consiglio	
	- deliberare sull'approvazione dei regolamenti interni	
	L'Assemblea ordinaria, inoltre, delibera su tutti gli altri oggetti attribuiti	
	dalla Legge o dallo statuto alla competenza dell'Assemblea	
	ARTICOLO 30 - Assemblea straordinaria - All'assemblea straordinaria è	
	attribuito il potere di deliberare:	
	- sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto sociale, comprese	
	quelle che riguardano le clausole mutualistiche (art. 2514 C.C.), sulla	
	proroga della durata o sullo scioglimento anticipato della società, sulla	
	nomina, sulla sostituzione, sui poteri e sul numero dei liquidatori, ad	
	eccezione delle seguenti materie espressamente riservate dal presente statuto	
	alla competenza del consiglio di amministrazione: l'istituzione o la	
	soppressione di sedi secondarie e il trasferimento della sede sociale nel	
	territorio nazionale;	
	- su ogni altra materia espressamente attribuita dalla Legge alla sua	
	competenza.	
	ARTICOLO 31 - Consiglio di Amministrazione	

	La società è amministrata alternativamente:	
	- da un Amministratore Unico;	
	- da più amministratori che agiscono in forma di Consiglio di Amministrazione.	
	Con la decisione di nomina degli amministratori, l'assemblea dei soci stabilisce: il numero degli stessi, comunque non inferiore a tre e non superiore a sette.	
	L'Amministratore Unico deve essere scelto unicamente tra i soci cooperatori.	
	In caso di nomina del Consiglio d'Amministrazione gli Amministratori possono essere scelti anche tra i non soci ma la maggioranza degli Amministratori deve essere scelta tra i soci cooperatori	
	- della maggioranza degli amministratori, riservata ai soci cooperatori ai sensi dell'art. 2542, comma 2, c.c., non possono far parte i soci volontari.	
	I componenti dell'organo amministrativo durano in carica tre esercizi e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.	
	Il consiglio nomina fra i suoi membri il presidente e può inoltre nominare un vice presidente, ove non vi abbia provveduto l'assemblea.	
	Spetta al Consiglio ai sensi dell'art. 2389 ultimo comma del codice civile, sentito il parere del Collegio Sindacale, determinare il compenso dovuto ai Consiglieri che siano investiti di particolari cariche in conformità dell'atto costitutivo.	
	Qualora venga a mancare uno o più consiglieri di amministrazione, il consiglio provvede a sostituirli nei modi previsti dall'articolo 2386 del codice civile, purché la maggioranza del nuovo consiglio sia sempre costituita da	

	amministratori nominati dall'assemblea.	
	Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati	
	dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea	
	perché provveda alla sostituzione dei mancanti; gli amministratori così	
	nominati scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.	
	ARTICOLO 32 - Adunanze e deliberazioni - Il Consiglio di	
	Amministrazione si raduna, anche in luogo diverso della sede sociale,	
	purchè in Italia, tutte le volte che il presidente lo giudichi necessario o	
	quando ne sia fatta domanda da almeno la metà dei consiglieri.	
	La convocazione viene fatta dal presidente con avviso trasmesso a ciascun	
	membro del consiglio e del Collegio Sindacale o al revisore con mezzi che	
	garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno 5 (cinque) giorni	
	prima di quello fissato per la riunione o, in caso di urgenza, almeno 1 (un)	
	giorno prima.	
	Si riterranno comunque validamente costituite le riunioni del consiglio di	
	amministrazione, anche in difetto di formale convocazione, quando siano	
	presenti tutti gli amministratori e tutti i sindaci effettivi in carica o il revisore.	
	Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito con la presenza	
	della maggioranza dei suoi membri.	
	Il Consiglio di Amministrazione delibera validamente con il voto favorevole	
	della maggioranza assoluta dei presenti.	
	Le votazioni sono sempre palesi.	
	Le riunioni del Consiglio di Amministrazione sono presiedute dal presidente	
	o, in mancanza, dal Vice Presidente o dall'amministratore designato dagli	
	intervenuti.	

	Le deliberazioni del Consiglio devono constare da verbale sottoscritto dal	
	presidente e dal segretario.	
	Ai sensi dell'art. 2388 terzo comma del codice civile, non è ammesso il voto	
	per rappresentanza.	
	Ai sensi dell'art. 2391 C.C. ogni amministratore deve dare notizia agli altri	
	amministratori e al Collegio Sindacale di ogni interesse che, per conto	
	proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società,	
	precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di un	
	amministratore delegato deve astenersi dal compiere l'operazione,	
	investendo della stessa l'organo collegiale.	
	In tali casi, inoltre, la deliberazione del Consiglio di Amministrazione deve	
	adeguatamente motivare le ragioni e la convenienza per la società	
	dell'operazione.	
	ARTICOLO 33 - Poteri - All'Amministratore Unico o al Consiglio di	
	Amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e	
	straordinaria e di disposizione della società nel rispetto delle prescrizioni	
	dell'art. 2512 C.C. in materia di mutualità prevalente	
	All'organo amministrativo spetta la competenza per adottare le deliberazioni	
	concernenti l'istituzione o la soppressione di sedi secondarie e il	
	trasferimento della sede sociale nel territorio nazionale.	
	Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice	
	civile, può delegare proprie attribuzioni in tutto o in parte singolarmente ad	
	uno o più dei suoi componenti, ivi compreso il presidente, ovvero ad un	
	comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi membri, determinando i	
	limiti della delega e dei poteri attribuiti.	

	Ai sensi dell'articolo 2544 primo comma del codice civile non possono	
	essere delegati dagli amministratori, oltre le materie previste dall'art. 2381	
	del codice civile, i poteri in materia di ammissione, recesso, esclusione dei	
	soci e le decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci.	
	Gli organi delegati riferiscono al Consiglio di Amministrazione e al Collegio	
	Sindacale in merito al generale andamento della gestione e sulla sua	
	prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le	
	loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società o dalle sue	
	controllate almeno ogni centoottanta giorni ai sensi dell'art. 2381, 5°	
	comma, C.C.	
	Per la convocazione, la costituzione ed il funzionamento del comitato	
	esecutivo valgono le norme previste per il consiglio di amministrazione.	
	ARTICOLO 34 - Rappresentanza - La firma e la rappresentanza legale	
	della società di fronte ai terzi ed in giudizio spettano all'Amministratore	
	Unico, al Presidente ed al Vice Presidente del Consiglio di amministrazione	
	ed agli Amministratori Delegati.	
	In caso di assenza o impedimento del Presidente del Consiglio di	
	Amministrazione, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vice Presidente. Il	
	concreto esercizio dei poteri di rappresentanza da parte del Vice Presidente	
	attesta nei confronti dei terzi l'assenza o l'impedimento del Presidente e	
	esonera i terzi da ogni accertamento e responsabilità.	
	ARTICOLO 35 - Collegio Sindacale - Il Collegio Sindacale, ove	
	necessario ai sensi dell'art. 2477 del codice civile e ai sensi dell'art. 2543	
	del codice civile, oppure ove nominato dall'assemblea, si compone di tre	
	Sindaci Effettivi e due supplenti, tutti in possesso dei requisiti di legge, dura	

	in carica per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea convocata per	
	l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica ed è	
	rieleggibile.	
	Il Presidente del Collegio Sindacale è nominato dall'Assemblea.	
	Per le cause di decadenza ed ineleggibilità si applica l'art. 2399 del codice	
	civile.	
	ARTICOLO 36 - Funzioni - Il Collegio Sindacale, ai sensi dell'art. 2403	
	del codice civile, vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul	
	rispetto dei principi di corretta amministrazione e in particolare	
	sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile	
	adottato dalla società e sul suo corretto funzionamento.	
	Ove possibile ai sensi dell'articolo 2409 bis del codice civile, il Collegio	
	Sindacale esercita, inoltre, il controllo contabile. In tal caso i Sindaci	
	devono essere scelti tra i soggetti iscritti tra i Revisori contabili istituiti	
	presso il Ministero della Giustizia.	
	I Sindaci sono tenuti ad intervenire alle Assemblee ed alle sedute del	
	Consiglio di Amministrazione.	
	Il Collegio Sindacale accerta la regolare tenuta della contabilità e la	
	corrispondenza del bilancio alle risultanze dei libri contabili e delle scritture.	
	Di ogni ispezione, anche individuale, dovrà compilarsi verbale da inserirsi	
	nell'apposito libro.	
	Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si applicano al	
	Collegio Sindacale tutte le disposizioni previste in materia di Collegio	
	Sindacale della Società per azioni.	
	ARTICOLO 37 - Revisione - Il controllo contabile viene esercitato dal	

	Collegio Sindacale, se nominato, nei limiti e nei casi di cui all'articolo 2409	
	bis C.C. ultimo comma. In tutti gli altri casi il controllo contabile è	
	esercitato, ai sensi dell'art. 2409-bis, comma 1, del codice civile, da un	
	Revisore Contabile o da una Società di Revisione iscritti nel Registro	
	istituito presso il Ministero della Giustizia.	
	Il Revisore Contabile o la Società di Revisione incaricati del controllo	
	contabile svolgono le funzioni e sono nominati in base alle disposizioni	
	previste negli articoli 2409 bis e seguenti del codice civile.	
	L'incarico di controllo contabile è conferito dall'assemblea, sentito il	
	collegio sindacale, ove nominato.	
	L'incarico ha durata per tre esercizi, scadendo alla data dell'assemblea	
	convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della	
	carica.	
	TITOLO VI - SCIoglimento E LIQUIDAZIONE	
	ARTICOLO 38 - L'Assemblea straordinaria che delibera lo scioglimento	
	della Società procede alla nomina di uno o più liquidatori ai sensi di legge.	
	Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione che trattasi di	
	società in liquidazione.	
	Alla liquidazione si applicano gli articoli 2484 e seguenti del codice	
	civile.	
	I soci che non abbiano concorso alle deliberazioni riguardanti la revoca	
	dello stato di liquidazione hanno diritto di recedere.	
	TITOLO VII - REGOLAMENTO INTERNO	
	ARTICOLO 39 - Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e	
	soprattutto per disciplinare i rapporti tra la società ed i soci determinando	

	criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, l'Organo	
	amministrativo potrà elaborare appositi regolamenti sottoponendoli	
	successivamente all'approvazione dell'assemblea con le maggioranze	
	previste per l'assemblea straordinaria.	
	TITOLO VIII - CLAUSOLA COMPROMISSORIA	
	ARTICOLO 40 - Tutte le controversie aventi ad oggetto rapporti sociali,	
	comprese quelle relative alla validità delle delibere assembleari, promosse da	
	o contro i soci, da o contro la società, ivi comprese quelle relative ai rapporti	
	con gli organi sociali, dovranno essere oggetto di un tentativo preliminare di	
	conciliazione, secondo il Regolamento del servizio di conciliazione della	
	Camera di Commercio ove ha sede la società, con gli effetti previsti dagli	
	artt. 38 ss d.lgs. 5/2003.	
	Ogni controversia non risolta tramite la conciliazione, come prevista nella	
	presente clausola, entro 60 giorni dalla comunicazione della domanda, o nel	
	diverso periodo che le parti concordino per iscritto, sarà risolta mediante	
	arbitrato rituale secondo diritto in conformità del Regolamento della Camera	
	Arbitrale della Camera di Commercio ove ha sede la società che provvederà	
	alla nomina dell'arbitro. Le parti si impegnano a ricorrere alla conciliazione	
	prima di iniziare qualsiasi procedimento giudiziale o arbitrale. Il	
	procedimento di conciliazione dovrà svolgersi entro 60 giorni dalla	
	comunicazione della domanda o nel diverso periodo che le parti concordino	
	per iscritto.	
	Per quanto non previsto, si applicano le disposizioni del D. lgs. 17 gennaio	
	2003, n. 5.	
	Le modifiche alla presente clausola compromissoria, devono essere	

	approvate con delibera dell'assemblea dei soci con la maggioranza di almeno	
	i due terzi dei voti spettanti ai soci. I soci assenti o dissenzienti possono,	
	entro i successivi novanta giorni, esercitare il diritto di recesso.	
	TITOLO IX - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE	
	ARTICOLO 41 - Per quanto non contemplato dal presente statuto valgono	
	le vigenti disposizioni di legge.";	
	5) di approvare nel suo complesso nonchè in ciascuno dei articoli che lo	
	compongono, il nuovo testo dello statuto sociale, contenente le norme	
	relative al funzionamento e all'organizzazione della società, con tutte le	
	modifiche innanzi deliberate ed in esso recepite;	
	6) di delegare il Presidente del Consiglio di Amministrazione a compiere	
	tutte le pratiche e formalità ed a fare tutto quanto necessario, nulla escluso o	
	eccettuato, per l'iscrizione della presente deliberazione nel Registro delle	
	Imprese	
	Avvenuta la votazione, il Presidente attesta che quanto sopra deliberato è	
	stato approvato all'unanimità, col voto favorevole, esercitato in modo palese	
	per alzata di mano, di tutti i soci presenti aventi diritto al voto rappresentanti	
	tutti i voti presenti, nessun voto contrario e nessuno astenuto.	
	Il Presidente dà altresì atto che le suddette delibere acquisteranno efficacia	
	con la loro iscrizione presso il Registro delle Imprese.	
	Esaurita la trattazione degli argomenti posti all'ordine del giorno ai punti 1),	
	2), 3) e 4) e nessun socio chiedendo la parola, il Presidente dichiara sciolta	
	l'assemblea per la parte relativa ai punti 1), 2), 3) e 4) dell'ordine del giorno	
	alle ore diciotto e quaranta minuti (18,40)	
	Imposte e spese del presente atto e delle dipendenti formalità sono a carico	

	della società che chiede l'applicazione al presente atto delle agevolazioni	
	fiscali previste dalla legge per le cooperative sociali, le ONLUS e per i loro	
	consorzi ai sensi dell'art. 8 legge 381/91, ed in particolare, ai sensi degli	
	articoli 17 e 22 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460, degli artt. 19 e 27 bis	
	della tabella allegata al D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 642, dell'art. 11 bis della	
	tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131, e del D.M. 23	
	marzo 2000 (pubblicato sulla G.U. n. 89 del 15 aprile 2000), l'applicazione	
	dell'imposta di registro in misura fissa, l'esenzione assoluta da imposte di	
	bollo per il presente atto, relative copie conformi, atti, documenti e istanze	
	conseguenti, l'applicazione dei diritti di segreteria per l'iscrizione nel registro	
	delle imprese nella misura del 50% (cinquanta per cento). A tal fine il	
	comparente dichiara:	
	- che la società è disciplinata dai principi della mutualità prevalente, in	
	conformità alle norme di legge.	
	Richiesto, ho ricevuto il presente verbale letto da me notaio in assemblea al	
	comparente che, da me interpellato, approva, conferma e con me Notaio	
	sottoscrive in calce ed intercalari alle ore diciannove (19)	
	Dattiloscritto e scritto a mano da persona di mia fiducia ed in parte a mano da	
	me Notaio su quarantotto facciate di dodici fogli.	
	In originale firmato:	
	Antonino Schepis	
	Maria Pia Ansalone notaio.	
	Atto registrato presso l'Agenzia delle Entrate Ufficio di Torino 1 in data 9	
	luglio 2007 al n. 16206 con Euro 168,00 mediante M.U.I.	
	Copia su supporto informatico conforme all'originale del documento su	